



COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGOLIBERO”
UBICATO NELL’IMMOBILE SITO AD ERBA IN VIA BASSI N. 14 PER
IL PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/07/2027**

Il Servizio è prestato nel rispetto della normativa di CAM (decreti CAM - criteri ambientali minimi art. 34 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. relativamente ai servizi di pulizia e ristorazione).

Codice CIG: 8731275C0E

-PARTE AMMINISTRATIVA-

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione dell'Asilo Nido Comunale "Magolibero" ubicato nell'immobile sito ad Erba in Via Bassi n. 14, regolarmente autorizzato ad accogliere un numero massimo di 60 (sessanta) bambini.
2. Sopralluogo: la ditta partecipante potrà eseguire un sopralluogo non obbligatorio presso la struttura del nido, al fine di prendere precisa visione dell'immobile, arredi e attrezzature messi a disposizione dal Comune.

I sopralluoghi si svolgeranno esclusivamente il lunedì dalle 18-alle 19 previo appuntamento.

La ditta dovrà richiedere appuntamento esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo: d.fabbrocino@comune.erba.co.it.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato un attestato su carta intestata del Comune, che dovrà essere presentato in fase di gara.

3. Per gestione si intende l'organizzazione del servizio di nido d'infanzia per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 3 (tre) mesi e i 36 (trentasei) mesi, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza per i bambini che, compiuti i 3 anni di età, non abbiano la possibilità effettiva di frequentare la scuola dell'infanzia.
4. La gestione comprende le prestazioni di natura socio –educativa quali azioni necessarie per sostenere ed integrare la funzione educativa della famiglia, offrendo ai bambini luoghi/occasioni di cura, formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive, individuali e sociali nell'ottica del loro benessere psico-fisico, l'attuazione del progetto educativo ed il suo adeguamento annuale, la cura del rapporto con le famiglie utenti e con il Comune, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
5. La titolarità del servizio resta in capo al Comune di Erba, che lo gestisce mediante affidamento a terzi.
6. Il Comune non garantisce la copertura di tutti i sessanta posti.
7. L'appaltatore si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale.
8. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'appaltatore deve garantire l'organizzazione e la gestione del servizio di nido d'infanzia nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale e dal Regolamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale Magolibero di Erba.
2. L'esecuzione del servizio deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato (parte amministrativa e parte tecnica) e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto

ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di cui al presente capitolato - parte tecnica.
5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.
6. Per l'esecuzione del servizio l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia. Si evidenzia che per l'esecuzione del servizio in oggetto, l'appaltatore sarà tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure saranno riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
7. L'appaltatore deve mettere in atto entro 30 giorni dall'inizio del servizio tutte le misure per eliminare o ridurre gli eventuali rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche del DUVRI. Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare il suddetto documento in cooperazione con gli altri interessati.
8. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutto quanto indicato in sede di offerta, con particolare riferimento alle proposte migliorative e progettuali presentate.

Art. 4 - Obblighi a carico del Comune di Erba

1. Il Comune di Erba appaltante provvede a:
 - mettere a disposizione la sede indicata nell'art. 1;
 - concedere in uso gli arredi e le attrezzature, necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale dei locali;
 - effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente capitolato;
 - sostenere le spese di riscaldamento della struttura;
 - effettuare gli interventi di manutenzione del verde;
 - provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio ed i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. Rimangono comunque a carico dell'appaltatore i danni subiti dal personale,

utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora l'appaltatore non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria. La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dal Comune e indicati nell'inventario che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale verbale di consegna;

- effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
- elaborare la graduatoria di ammissione al nido;
- consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

2. L'immobile, le relative pertinenze, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati all'aggiudicatario per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività. In sede di consegna dell'immobile, verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dall'aggiudicatario per accettazione, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzature; analoga operazione verrà compiuta al termine del servizio.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti" e ss.mm. ii.;
- b) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- e) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- f) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- g) la DGR Lombardia 11/02/2005, n. 20588, così come integrata e modificata dalla DGR 09/03/2020, n. 2929;
- h) la Legge Regionale n. 3/08 e il D.D.G. 1254/2010;
- a) le norme del codice civile;

b) il Regolamento di gestione dell'asilo nido comunale di Erba.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalente le disposizioni del contratto.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica) "Oneri specifici del servizio di ristorazione" completi di allegati (Guida all'alimentazione 0-3 anni e Protocollo operativo per diete speciali);
- b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore;
- d) il DUVRI;
- e) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- f) la planimetria dei locali e delle aree destinate al servizio;
- g) il Regolamento dell'Asilo nido comunale;
- h) l'inventario dei beni messi a disposizione.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 7 - Durata del contratto

1. La durata dell'appalto è stabilita in sei (6) anni educativi decorrenti dal primo agosto 2021.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stesso tramite comunicazione PEC.

3. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio con contestuale consegna dell'immobile.

4. La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 1 anno educativo, per un importo complessivamente massimo pari al corrispettivo aggiudicato in sede di gara, e rapportato ad un anno educativo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 - Importo del contratto

1. Per la determinazione del costo a base d'asta sono stati stabiliti i costi per ciascun modulo (sulla base dei costi applicati fino all'anno educativo 2020/2021) ed è stata calcolata una stima di presenze mensili per ciascun modulo di presenza, fino alla capienza massima autorizzata di n. 60 bambini (sulla base delle iscrizioni dell'ultimo triennio).

Tabella costi moduli di frequenza (comprensivi di IVA nella misura del 5%)

Tempo Pieno	Tempo Pieno Corto	Part Time Mattino	Part Time Pomeriggio	Part Time Alternato	Tempo Misto
€ 780,00.-	€ 715,00.-	€ 480,00.-	€ 395,00.-	€ 450,00.-	€ 600,00.-

STIMA CAPIENZA E DETERMINAZIONE BASE D'ASTA APPALTO

MODULI DI FREQUENZA	N. BAMBINI	BASE D'ASTA MODULO	BASE D'ASTA MENSILE PER MODULO
tempo pieno	16	€ 742,86	€ 11.885,71
tempo pieno corto	16	€ 680,95	€ 10.895,24
part time mattino	25	€ 457,14	€ 11.428,57
part time pomeriggio	3	€ 376,19	€ 1.128,57
part time alternato		€ 428,57	
tempo misto		€ 571,43	
N. TOTALE BAMBINI	60	BASE D'ASTA MENSILE	€ 35.338,10
		BASE D'ASTA ANNUO	€ 388.719,05
		BASE D'ASTA INTERO APPALTO	€ 2.332.314,29

Il prezzo aggiudicato sarà determinato dall'importo offerto in sede di gara ed è da ritenersi fisso, invariabile e remunerativo dello svolgimento di tutti i servizi così come richiesti dal presente capitolato.

Per l'esecuzione del servizio l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e regionali in materia.

I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure saranno riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso è quantificato in complessivi €. 7.696,64= per tutta la durata dell'appalto, pari allo 0.33% dell'importo a base d'asta.

2. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara; a tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termini di legge.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento controllerà l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in

contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Scioperi e chiusure per cause di forza maggiore.

1. Essendo l'asilo nido un servizio ritenuto essenziale per la natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse, l'Appaltatore, in caso di sciopero che coinvolga i propri operatori, dovrà dare notizia in forma scritta all'Amministrazione con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, per consentire un'adeguata informazione alle famiglie.

2. In caso di sciopero di mezza giornata o limitato ad alcune ore l'Appaltatore dovrà garantire il funzionamento del servizio attraverso i livelli minimi di assistenza.

3. Nel caso di chiusura del servizio determinata da eventi particolari (emergenza neve, catastrofi naturali, emergenze ambientali e/o sanitarie, ecc.) l'Amministrazione si riserva, sentito il parere del referente dell'Appaltatore, di porre comunque in servizio il personale per compiti attinenti alla mansione, ovvero di recuperare le mancate prestazioni erogate nel corso dell'appalto con modalità da concordarsi.

Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese. Il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione è pagato in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (settembre-luglio) a seguito di emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura o di documento sostitutivo fiscalmente valido della stessa ai sensi della vigente normativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità.

4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a

provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate al Comune mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; il Comune procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo del contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8. Il Comune procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, secondo la normativa vigente.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Comune ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. Il Comune evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al Comune, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 21.

3. Il Comune, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

4. In particolare, i controlli saranno diretti a verificare:

- la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto appaltatore al progetto educativo, agli standard di erogazione del servizio definiti nel presente capitolato e a tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;
- il controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
- il controllo della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati anche con riferimento all'uso di prodotti provenienti da coltivazione biologiche;
- le modalità di utilizzo e di gestione della struttura, dello stato di manutenzione dell'immobile, degli impianti, delle sue pertinenze e di tutti i beni e attrezzature affidati.

5. L'appaltatore si impegna ad agevolare ogni controllo dell'ATS competente per la verifica del rispetto della normativa igienico - sanitaria e della tutela della salute dei bambini.

6. L'appaltatore si impegna altresì a redigere, al termine di ogni anno educativo, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata di dati numerici relativi al servizio erogato (a titolo esemplificativo: n. bambini, n. presenze, n. assenze, n. richieste di cambio modulo di frequenza, ecc.), che sarà presentata alla Giunta comunale entro il 30 settembre successivo.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di

diritto.

Art. 16 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 17 - Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 114 del 13/02/2019, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.

Art. 18 - Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali e codice di comportamento

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Erba – Area Servizi al Cittadino, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. D.P.O.: Società Empathia srl con sede in Via Dimitrov 72 – Reggio Emilia – nella persona del sig. Orazio Repetti.
3. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Comune, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel

contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

4. L'appaltatore è consapevole che "l'affidamento del servizio comporta l'assoggettamento alle norme previste nel codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e nel codice dell'Ente, nella consapevolezza che le violazioni alle disposizioni riportate nei codici di comportamento comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale", così come previsto all'art. 2, comma 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Erba, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 27.12.2013 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2019.

5. L'appaltatore dovrà dichiarare di aver ricevuto in seguito ad aggiudicazione copia del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Erba, ai sensi del punto 3.3 del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2019 – 2021 del Comune di Erba, approvato con deliberazione G.C. n. 13 del 28.01.2019.

Art. 20 - Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

2. Anteriormente alla stipulazione del contratto, l'appaltatore deve prestare a garanzia di una buona ed efficiente esecuzione del Capitolato e dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto, una cauzione definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione da effettuare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata valevole per tutta la durata dell'appalto.

3. La cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria, deve riportare necessariamente le seguenti clausole: "La presente fidejussione sarà valida ed operante sino alla data in cui codesta Spett.le Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della ditta garantita." Resta inteso che la fidejussione di cui trattasi, si intende rilasciata alla espressa condizione che l'eventuale credito a favore del Comune di Erba sia versato dal fidejussore dietro semplice richiesta scritta, con esplicita rinuncia ad opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 C.C. nonché ad avvalersi del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 C.C."

4. La cauzione sarà dichiarata svincolata da parte del competente Dirigente al termine dell'appalto, che darà atto del complessivo regolare svolgimento del servizio, del non avvenuto intervento di danno alle cose e dell'avvenuta osservanza di tutti gli obblighi del Capitolato e contrattuali.

5. In caso di contestazione, la restituzione della cauzione avverrà soltanto dopo la dichiarazione di chiusura di ogni e qualsiasi controversia.

6. La cauzione viene prestata a garanzia delle obbligazioni assunte e del pagamento di eventuali penalità comminate, nonché delle spese che il Comune di Erba dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per responsabilità dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La somma depositata a titolo di cauzione deve essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

Art. 21 - Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva il Comune di Erba da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia del Comune, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio

personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto.

4. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO) con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, in cui venga esplicitamente indicato che il Comune viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

5. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni per la responsabilità civile verso terzi ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti l'asilo nido o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze. La polizza R.C. deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'Assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato aggiudicatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

6. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore ad Euro 10.000.000,00.-.

7. Il Comune è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

8. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00.- per sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00.- per persona.

9. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini.

10. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo. I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti in misura congrua.

11. La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia.

12. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio del servizio. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale.

13. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di applicare la penale massima prevista dall'art. 21 lett. f) e, in caso di ulteriore ritardo, di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo il disposto dell'art. 22 del presente capitolato.

Art. 22 - Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dal Comune un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. Qualora si verificano, da parte dell'appaltatore, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in

sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'appaltatore, tramite comunicazione PEC. L'appaltatore deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comune, lo stesso applicherà le penali di seguito elencate, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che il Comune avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

4. In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del rapporto personale educativo-bambini: da € 1.000,00.- a € 10.000,00.-;
- b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: da € 500,00.- a € 5.000,00.-;
- c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: da € 500,00.- a € 5.000,00.-;
- d) carenza di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: da € 1.000,00.- a € 10.000,00.-;
- e) violazioni di normativa igienico-sanitaria o in materia di sicurezza: da € 500,00.- a € 5.000,00.-;
- f) mancata produzione di documentazione o comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione: da € 500,00.- a 5.000,00.-;
- g) mancato rispetto degli obblighi assunti dall'aggiudicatario in sede di offerta, con particolare riferimento alle proposte migliorative e progettuali presentate: da € 500,00 a € 6.000,00;
- h) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal presente capitolato: da € 500,00.- a € 5.000,00.-.

5. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza o disservizio.

6. Il Comune provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 19 del presente capitolato.

7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, il Comune procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possono arrecare danni agli utenti o anche indirettamente al Comune. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offre garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire l'finalità del servizio, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta;
- b) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del

servizio;

- c) accertate violazioni agli obblighi di cui al presente capitolato;
- d) violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
- e) inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di contratticollettivi e contratti integrativi locali;
- f) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali il Comune si riserva la facoltà di procedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio;
- g) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- h) ingiustificata sospensione del servizio;
- i) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 14 del presente capitolato;
- j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- k) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 21 del presente capitolato;
- l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n) la violazione degli obblighi del Codice di comportamento del Comune di Erba;
- o) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal Comune.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il Comune non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 24 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Como.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 26 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. e si impegna a comunicare al Comune di Erba gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 27 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 28 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del Comune, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Erba che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

- PARTE TECNICA -

Art. 29 - Descrizione dell'attività di gestione e condizioni di espletamento

1. La gestione avviene utilizzando i locali destinati ad asilo nido nell'immobile ubicato in via Bassi, 14 a Erba, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dal Comune e indicati nell'inventario che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale verbale di consegna. L'autorizzazione al funzionamento è per 60 posti per bambini di età compresa da 3 a 36 mesi, elevabile del 20% secondo le indicazioni regionali.

2. La struttura viene concessa già attrezzata. L'appaltatore si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

3. La struttura immobiliare dovrà essere adibita dall'appaltatore alla gestione del servizio di asilo nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, ed in tutti gli atti ivi menzionati. L'Appaltatore potrà svolgere nella struttura anche quelle attività innovative e sperimentali, proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo dallo stesso, allo scopo di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto. Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione del Comune.

4. Per gestione si intende:

- l'organizzazione del servizio asilo nido ed in particolare l'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo presentati in sede di gara e il loro adeguamento annuale;
- il servizio di ristorazione;
- la cura degli spazi;

- la gestione e l'organizzazione del personale;
- l'organizzazione interna;
- l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
- la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
- l'attività di gestione e di amministrazione del servizio dovrà inoltre rispettare quanto previsto dalla normativa regionale, dal Regolamento dell'asilo nido Magolibero del Comune di Erba e dai decreti CAM - criteri ambientali minimi art. 34 D. Lgs n.50/2016 relativamente al servizio di pulizia e ristorazione.
- L'asilo nido è attrezzato con una cucina adeguata alla preparazione dei pasti e alla conservazione delle derrate alimentari, pertanto l'appaltatore dovrà prevedere nel proprio organico il personale ausiliario e di cucina con un monte ore adeguato per la preparazione, conservazione e somministrazione dei pasti. È a carico dell'appaltatore la tenuta aggiornata del manuale di autocontrollo (HACCP) sui prodotti alimentari, con la conseguente responsabilità sui procedimenti relativi al ricevimento e conservazione dei prodotti a crudo e sul trattamento e la preparazione dei cibi.
- Le funzioni educative riguardano la costruzione degli orientamenti educativi del servizio nella relazione con il bambino e con la sua famiglia.
- Le funzioni ausiliarie comportano interventi di lavaggio e sanificazione di materiali arredi, ambienti, attività di riordino che sono complementari all'attività educativa.
- Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre-luglio), entro massimo il 30 agosto di ogni anno l'Appaltatore predispone la programmazione annuale e la trasmette al Comune. Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifica assemblea da tenersi entro il mese di ottobre.
- Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato all'interno del tavolo mensile di verifica dell'appalto con il Direttore dell'esecuzione e negli incontri con il Comitato di partecipazione.
- Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del nido, oltre il diritto di richiedere all'appaltatore documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.
- Progettazione e gestione, nei suoi aspetti educativi ed organizzativi, di sperimentazioni di nuovi orari e aperture del servizio asilo nido (es. orario prolungato, durante le vacanze scolastiche) per rispondere in modo efficace alle esigenze delle famiglie.
- La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza.

L'appaltatore dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- Attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- Campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- L'accoglienza delle famiglie interessate all'iscrizione al servizio, la gestione degli inserimenti all'asilo nido in base alle graduatorie formate in collaborazione con il personale comunale preposto;

- Programmazione e svolgimento delle attività educative;
- Cura e igiene personale del bambino;
- Presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, garantendo sempre il rispetto del rapporto educativo ai sensi della normativa vigente;
- La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- La fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;
- Fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- Fornitura della biancheria (lenzuolini, coperte, bavaglie, etc...);
- Selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- Acquisto delle derrate alimentari, preparazione, somministrazione e assistenza ai pasti;
- Fornitura e sostituzione del materiale per la preparazione e somministrazione dei pasti;
- Igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- Servizio lavanderia;
- Manutenzione ordinaria dell'immobile e delle attrezzature in uso presso i locali del nido e cucina;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti secondo le regole stabilite dal Comune di Erba;
- Voltura e gestione con oneri a proprio carico delle utenze di energia elettrica, traffico telefonico e acqua;
- Gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici comunali, con l'Ats e Asst competente per territorio e il Consorzio Erbesi Servizi alla Persona per quanto di competenza, e con il Comitato di partecipazione;
- Collaborazione con il Comune per la promozione sul territorio del servizio di asilo nido;
- Collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- Realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché non interferenti con il servizio di asilo nido, in accordo con il comune, condividendo la progettazione e programmazione all'interno del tavolo di verifica e confronto mensile;
- Responsabilità e realizzazione interventi/attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento della struttura: l'appaltatore deve assumersi gli impegni conseguenti, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici stabiliti dalla normativa regionale e il debito informativo con ATS e Regione Lombardia, anche in caso di modifiche successive della normativa ad oggi vigente;
- Presentazione di ogni documentazione richiesta da ATS ed ogni adempimento necessario per l'apertura del servizio;
- Coordinamento interno e pedagogico: il coordinamento interno e pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente dell'appaltatore in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia (Dgr 20588 dell' 11.2.2005) per un monte ore minimo di 30 ore settimanali. Le funzioni di coordinamento dei nidi devono essere espletate in modo vincolante ed esclusivo con personale allo scopo incaricato. Tali funzioni non possono essere in alcun modo confuse o integrate con le funzioni educative nel nido.
- tenuta di tutta la documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio. Tale

documentazione deve comprendere quella prevista dalla normativa vigente in materia.

- elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e di Regione Lombardia;
- somministrazione ed analisi dei risultati dei questionari di soddisfazione per il servizio e per eventuali attività integrative, in accordo con il Direttore dell'esecuzione;
- Tutto quanto espresso nell'art. 33 del presente Capitolato.

Art. 30 - Destinatari del servizio

1. Il servizio di asilo nido è rivolto, di norma, ai bambini dai 3 (tre) mesi ai 36 (trentasei) mesi di età e comunque fino all'acquisizione del diritto all'inserimento alla scuola infanzia.
2. Per l'ammissione al servizio si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal Regolamento comunale. L'ammissione avverrà esclusivamente su indicazione dell'ufficio comunale competente. La graduatoria è predisposta dal Comune di Erba.
3. L'assegnazione dei posti al nido viene effettuata seguendo l'ordine di posizione nella graduatoria generale.

Art. 31 - Periodo di apertura ed orario del servizio

1. Il nido, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, deve garantire un'apertura annuale di almeno 205 giorni, dal 1 settembre al 31 luglio, dal lunedì al Venerdì, secondo il calendario condiviso annualmente con l'Amministrazione Comunale, sentito il Comitato di partecipazione.
2. L'articolazione oraria sarà ripartita secondo i seguenti moduli di frequenza:

TEMPO PIENO	intero orario di servizio (07.30 – 18.00)
TEMPO PIENO CORTO	dall'apertura alle ore 16.00 – 16.30
PART TIME MATTINO	dall'apertura alle ore 13.15
PART TIME POMERIGGIO	dalle ore 12.45 alla chiusura del servizio
PART TIME ALTERNATO	settimane alterne part time mattino e pomeriggio
TEMPO MISTO	2 giorni a tempo pieno e 3 giorni part time mattino
3. Resta inteso che l'aggiudicatario assicura la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.
4. Nell'erogazione del servizio l'appaltatore deve attenersi agli standards e ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa regionale vigente, dal Regolamento comunale e da eventuali altri documenti dell'Amministrazione comunale.

Art. 32 - Sede del servizio

1. Il servizio, con una capienza autorizzata di 60 posti, si svolgerà nei locali siti nell'immobile in Via Bassi n. 14 a Erba, di proprietà del Comune di Erba, con annesso giardino ad uso esclusivo.

Art. 33 - Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene determinato con le modalità di cui all'articolo 8 del presente capitolato- parte amministrativa.
2. Il corrispettivo è determinato da una quota mensile per ogni posto occupato, secondo il modulo di frequenza prescelto dalle famiglie, secondo la seguente tabella dei costi modulo di frequenza (al netto di IVA nella misura del 5%)

Tempo Pieno	Tempo Pieno Corto	Part Time Mattino	Part Time Pomeriggio	Part Time Alternato	Tempo Misto
€ 742,86.-	€ 680,95.-	€ 457,14.-	€ 376,19.-	€ 428,57.-	€ 571,43.-

A tali costi andrà applicata la percentuale di sconto determinata in base al prezzo complessivo offerto dall'aggiudicatario rispetto all'importo posto a base di gara.

Per il primo mese di inserimento dei bambini o in caso di sospensione del servizio, la quota mensile sarà calcolata proporzionalmente ai giorni di effettiva frequenza rispetto ai giorni di svolgimento del servizio nel mese di riferimento.

In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta per ogni giorno di mancata prestazione, rispetto ai giorni di effettivo svolgimento del servizio nel mese di riferimento.

3. Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato il servizio rimarranno ferme sino alla conclusione della seconda annualità. L'appaltatore potrà formulare richiesta di aggiornamento del corrispettivo nel mese di giugno di ciascun anno successivo alla seconda annualità. La revisione del prezzo contrattuale sarà annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT e sarà riconosciuta a partire dal mese di settembre successivo alla protocollazione della richiesta.

4. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura, secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara, a tutto suo rischio. In particolare nel corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81 di data 9 aprile 2008. Al corrispettivo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termini di legge.

Art. 34 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio nido senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del medesimo.

2. Nell'erogazione del servizio, l'appaltatore deve attenersi agli standards e a criteri di funzionamento definiti dalla normativa regionale e comunale vigente, nonché da ulteriori documenti adottati dall'Amministrazione comunale.

3. L'appaltatore deve inoltre:

a) dare attuazione al Progetto Pedagogico e al Progetto Educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà quello presentato in sede di gara. Per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto ad aggiornare annualmente il progetto educativo e presentarlo al Comune di Erba per la valutazione, entro il mese di agosto di ogni anno. Qualora il Comune rilevi incompatibilità con la progettualità aziendale del servizio, l'affidatario dovrà adeguarsi alle indicazioni del Comune;

b) presentare alla prima Assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo;

c) partecipare, su richiesta del Comune, a progetti e alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie rendendosi, inoltre, disponibile a valutare la gestione di eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni;

d) partecipare, su richiesta del Comune, a momenti di confronto e verifica volti a favorire la messa in rete dei servizi socio educativi per l'infanzia comunali;

e) presentare al Comune, al momento dell'attivazione del servizio, nota sottoscritta dal legale

rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);

f) fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni informazione, dato o documento che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;

g) integrare e sostituire il materiale didattico e di consumo quale, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, biancheria, stoviglie, giochi e quant'altro possa essere necessario a garantire la corretta erogazione del servizio;

h) garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio;

i) fornire il materiale igienico-sanitario, in conformità ai criteri ambientali minimi CAM di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento dei servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";

j) provvedere costantemente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze e dell'area verde messi a disposizione, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature, materiali e strumenti al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l'affidatario deve procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere ed infortuni ai bambini. I prodotti di pulizia devono essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire la salvaguardia dell'ambiente. Tali prodotti dovranno risultare conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene". In ogni caso, il detergente universale neutro per tutte le superfici, il sapone liquido destinato all'igiene dei bambini, la carta igienica ed i fazzoletti di carta devono essere dotati di marchio Ecolabel o altre attestazioni equivalenti e/o certificazioni FSC o PEFC;

k) comunicare tempestivamente (e comunque non oltre le 48 ore dalla rilevazione) al Comune la necessità di interventi di urgente manutenzione straordinaria;

l) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura e dell'area esterna alla stessa messe a disposizione in via esclusiva, alle verifiche delle attrezzature di gioco, al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico - sanitario sia dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura, nonché al fine di conservare la struttura per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza.

Rientrano fra le manutenzioni ordinarie la tinteggiatura dei locali e tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano le piccole riparazioni (sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo).

m) provvedere alla manutenzione degli estintori e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza.;

n) provvedere a mantenere con cura e pulite le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale. Provvedere, inoltre,

alla sostituzione delle attrezzature e degli ulteriori beni mobili non di consumo, messi a disposizione dal Comune, con attrezzature e beni di pari valore e qualità qualora la loro funzionalità venga meno definitivamente;

o) consegnare al Comune, al termine di ogni annualità, l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel corso dell'anno educativo;

p) sostenere gli oneri accessori - tra i quali le spese per acqua, energia elettrica, telefono, asporto dei rifiuti solidi urbani. Tutte le utenze, dovranno essere volturate a nome del gestore.

q) garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro e, al fine di poter svolgere gli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008, l'appaltatore ha la facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui al presente capitolato. L'appaltatore dovrà provvedere in autonomia a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti quali terremoti, incendi, attentati esterni ed interni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo. A tal fine l'appaltatore dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano di fuga prestabilito e verificato, nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmesso all'Amministrazione. L'appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

r) garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;

s) sperimentare, se richiesta dal Comune e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;

t) comunicare il nominativo del referente per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un sostituto di tale soggetto in caso di impedimento o assenza, prima dell'avvio dello stesso. Il referente sarà considerato il responsabile gestionale del contratto, dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, dovrà essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo del Comune.

Art. 35 - Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune si impegna a:

a) mettere a disposizione la sede di Via Bassi 14 a Erba e relative pertinenze;

b) concedere in uso gli arredi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale dei locali;

c) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art. 12 del capitolato parte amministrativa;

d) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addebitare al soggetto gestore le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dal soggetto gestore all'Amministrazione entro le 48 ore dalla rilevazione.

Rimangono comunque a carico del soggetto gestore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il gestore non abbia provveduto, così come previsto dall'art. 40 del presente capitolato, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;

- e) provvedere alla manutenzione degli impianti antincendio, e riscaldamento, alla manutenzione del verde ed agli interventi di derattizzazione;
- f) effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
- g) elaborare le graduatorie di ammissione al nido in collaborazione con il coordinatore del servizio;
- h) consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

Art. 36 - Attività di ristorazione

1. L'appaltatore provvederà direttamente all'acquisto delle derrate alimentari, alla preparazione e somministrazione dei pasti, secondo quanto riportato nell'allegato 1 "Oneri specifici del servizio di ristorazione".
2. Nella preparazione dei pasti devono essere rispettati i dettami delle linee guida di ATS in vigore e, in caso di bambini affetti da allergie e/o intolleranze alimentari, si dovrà fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra, seguendo le procedure previste da ATS.
3. In caso di comprovati motivi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da mercati nei quali si sono verificati problemi di salute pubblica.
4. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'impiego di gelatine animali.
5. L'appaltatore deve assicurare che il sistema di approvvigionamento dei propri fornitori garantisca la freschezza delle derrate alimentari impiegate e l'idoneità all'uso, privilegiando alimenti tipici e stagionali in un'ottica di valorizzazione dei prodotti locali e della biodiversità nonché di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dal traffico.
6. L'appaltatore dovrà rispettare e far rispettare ai propri fornitori quanto indicato dal Decreto ministeriale 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all'esportazione presso Paesi terzi) e dal Codice OMS/UNICEF e alle successive modifiche ed integrazioni.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

Art. 37 - Responsabilità

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia. Il Comune resta pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità civile o penale connessa all'esercizio dell'attività.
2. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato e indenne

il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3. L'appaltatore risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi e attrezzature, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi e risponde di ogni danno derivante dalla carente manutenzione ordinaria della struttura qualora non adeguatamente segnalata.

4. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Erba.

Art. 38 - Rette

1. Spettano al Comune la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti per il servizio erogato, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso.

2. Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti, l'appaltatore deve consegnare al Comune, entro il giorno 5 di ogni mese i dati inerenti alle presenze dei bambini frequentanti.

3. È fatto divieto allo stesso e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione, in denaro o altra forma.

Art. 39 - Organi di partecipazione e gestione

1. Le forme e le modalità di partecipazione dei genitori alla vita e all'organizzazione del nido d'infanzia sono assicurate dall'affidatario secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale e dagli eventuali documenti adottati dall'Amministrazione comunale.

Art. 40 - Attività di controllo e verifiche sul servizio

1. Il Comune, attraverso suoi delegati, può effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato in tutti i suoi aspetti.

2. L'appaltatore è tenuto a fornire al personale incaricato dal Comune per i controlli la massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga opportuno acquisire. Il personale dell'appaltatore non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati del Comune.

3. In particolare, i controlli saranno diretti a verificare:

- la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto appaltatore al progetto educativo, agli standard di erogazione del servizio definiti nel presente capitolato e a tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;
- il controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
- il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
- il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza di bambini e lavoratori.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ad agevolare ogni controllo dell'AST competente per la verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria e della tutela della salute dei bambini.
5. Il Comune evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a risponderne, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
6. Il Comune si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 41 - Personale dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve individuare all'interno della propria organizzazione una persona referente per l'esecuzione del contratto, che tenga i rapporti con il Comune.
2. L'appaltatore deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata del contratto, un/a coordinatore/trice interno pedagogico in possesso dei requisiti professionali prescritti per la gestione di servizi educativi per l'infanzia da zero a sei anni. Tale persona dovrà garantire un supporto minimo all'attività del nido di almeno trenta ore settimanali, negli orari e secondo le modalità determinate in sede di offerta.
3. La coordinatrice o il coordinatore, con la collaborazione del gruppo di lavoro, sollecita, coordina e promuove tutte le iniziative e gli interventi opportuni e necessari per garantire la funzionalità e la qualità educativa del servizio.
4. Competono a tale figura, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - la programmazione e l'organizzazione delle riunioni periodiche del gruppo di lavoro;
 - la compilazione giornaliera dell'apposito registro delle presenze delle bambine e dei bambini e del personale;
 - la definizione e la realizzazione del piano degli inserimenti ed il calendario di incontri con le famiglie, d'intesa con il gruppo di lavoro;
 - l'elaborazione dell'orario e dei turni di servizio, avendo particolare riguardo alle esigenze ed al numero di presenze dei bambini durante i vari momenti della giornata;
 - la sostituzione delle assenze del personale e la collaborazione con il personale nei momenti di maggior carico di lavoro per il buon funzionamento del servizio di nido;
 - programmare le linee di intervento di coordinamento e consulenza pedagogica;
 - effettuare periodiche verifiche sulla conduzione pedagogica del servizio;
 - concordare progetti e necessità rilevate all'interno del personale, segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura;
 - assicurare un confronto ed uno scambio di esperienze professionali e culturali.
5. Il personale educativo e ausiliario deve possedere i requisiti d'accesso previsti dalla normativa vigente e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto fra educatori e bambini presenti.
7. Per permettere il rispetto di tali parametri l'appaltatore assicura la tempestiva sostituzione del personale assente in tempo utile per il regolare espletamento del servizio.
8. Ai fini di garantire la continuità educativa con i bambini, la composizione dello staff educativo dovrà rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.

9. Il personale impiegato a qualsiasi titolo nella gestione del servizio deve adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

10. L'appaltatore deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

11. Il personale si impegna a partecipare agli incontri eventualmente promossi dal Comune.

Art. 42 - Formazione e aggiornamento del personale

1. L'appaltatore si impegna a provvedere, a proprie spese, all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori dell'area educativa e dei servizi di ristorazione ed ausiliari.

2. L'appaltatore dovrà comunque garantire lo svolgimento delle ore extra didattiche necessarie per l'attività di aggiornamento e formazione professionale, programmazione didattico-educativa, organizzazione interna, rapporti con le famiglie, incontri con servizi educativi diversi, preparazione e realizzazione di particolari iniziative (gite, feste, ecc..).